

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL VENETO (L.R. N. 4/2020; L.R. N. 34/2014)

TRA

Е

UNPLI VENETO – APS, con sede in Piazza Squillace n. 4 - Miane (Treviso) codice fiscale 95003070240, P.IVA 03850980248, rappresentato da....., nato a, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente regionale del predetto Comitato;

di seguito denominate le Parti

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro loco", la Regione ha disciplinato l'intera materia delle attività ed iniziative che caratterizzano le comunità venete, riconoscendo come Associazioni Pro Loco le Associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, il cui fine consiste nello svolgimento di attività che concorrono alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio;
- con Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la Regione ha previsto che tutte le attività, iniziative o eventi che generino flussi turistici e siano in grado di valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio sono da considerarsi risorse turistiche da tutelare e sviluppare in un'ottica di diversificazione delle attività;
- con Legge regionale 30 gennaio 2020, n.4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti" la Regione del Veneto, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all'aria aperta;
- per il conseguimento delle finalità della legge sopracitata, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico;
- l'art. 7 ("Promozione dei Cammini") della legge sopra citata stabilisce che la Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure





- attuative di cui alla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, può attuare programmi ed iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini;
- con DGR n. 1732 del 15 dicembre 2020 la Giunta regionale ha avviato un programma di attività a carattere regionale finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione dei cammini, articolato in particolare in alcune azioni "starter" di costruzione e di comunicazione del prodotto turistico "cammini veneti" per la realizzazione delle quali è stato formalmente incaricato il Comitato Regionale Unpli Veneto;
- con DGR n. 1072 del 30 agosto 2022 la Giunta regionale ha adottato il "Programma regionale per la valorizzazione dei Cammini del Veneto", quale documento di indirizzo per la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione dei cammini, in attuazione dell'art. 7 della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4
 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini veneti";
- con DGR n. 1465 del 18 novembre 2022 la Giunta regionale ha approvato l'avvio delle azioni a carattere operativo individuate dal Programma regionale adottato con DGR n. 1072/2022, e ha successivamente affidato a Unpli Veneto le seguenti azioni, attualmente in corso di realizzazione:
 - ✓ mappatura dell'esistente tramite la piattaforma Outdooractive, con cui viene implementata sia la
 app Veneto Outdoor che il portale www.veneto.eu, in modo da censire, georeferenziare e
 aggiornare gli itinerari con la creazione di una mappa interattiva, che funga da "Atlante digitale
 dei Cammini del Veneto";
 - ✓ incontri con le OGD e i consorzi turistici locali, promuovendo e facilitando il contatto e le relazioni operative tra le associazioni che gestiscono i cammini e le OGD locali, incoraggiando lo scambio e la sinergia, in modo da inserire a tutti gli effetti i cammini nella proposta turistica del territorio;
 - √ incontri informativi, per operatori turistici, funzionari, addetti agli info point, associazioni territoriali, e formativi per i gestori di strutture ricettive;
- ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI VENETO (che dal 31 luglio 2020 ha modificato la denominazione in UNPLI VENETO – APS) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale;
- con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale ha approvato la proposta presentata da UNPLI VENETO APS concernente lo svolgimento di un piano di iniziative coordinato con le attività di valorizzazione già in essere per la valorizzazione e promozione dei Cammini del Veneto, prevedendo che lo stesso sia oggetto, ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale n. 34/2014, di un Accordo di collaborazione fra Regione del Veneto e UNPLI VENETO APS;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo di collaborazione

Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto la realizzazione di una serie complessiva e coordinata di iniziative finalizzate alla valorizzazione e promozione dei Cammini del Veneto verso il pubblico nazionale e internazionale, con azioni di Business to Consumer e di Business to Business, secondo quanto indicato dal Programma regionale per la valorizzazione dei Cammini del Veneto di cui alla DGR n. 1072/2022, con l'obiettivo di integrare sempre più tale prodotto turistico con la complessiva offerta turistica regionale del Veneto.

Articolo 2 – Modalità di attuazione della collaborazione

UNPLI VENETO – APS provvederà, in attuazione del presente Accordo di collaborazione, alla realizzazione di un progetto complessivo, da svilupparsi mediante tre filoni di attività:





- individuazione, in collaborazione con le OGD e le associazioni dei Cammini, dell'offerta turistica dei Cammini del Veneto tenuto conto delle attività sin qui svolte;
- 2. attività di affiancamento a Regione del Veneto e alle associazioni e ai soggetti gestori dei Cammini per l'organizzazione dei prodotti turistici collegati ai Cammini in Veneto;
- coordinamento e attuazione delle attività promozionali di Regione del Veneto e delle associazioni e dei soggetti gestori dei Cammini del Veneto.

Il progetto dettagliato delle attività, la tempistica di realizzazione delle azioni, le modalità tecniche e gestionali delle iniziative, nonché i costi dettagliati per ogni specifica attività, formeranno oggetto di un Piano esecutivo che UNPLI VENETO – APS è tenuto a presentare alla Direzione Turismo entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione.

Il Piano esecutivo sarà approvato e monitorato in fase attuativa dal Direttore della Direzione Turismo, potendo lo stesso apportare delle modificazioni in ordine a specifiche variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'operatività.

Articolo 3 – Obiettivi e risultati

Alla conclusione delle attività di cui al presente Accordo di collaborazione, saranno valutati dal Direttore della Direzione Turismo i risultati ottenuti e l'efficacia delle azioni, con particolare riferimento ai seguenti indicatori di risultato:

- numero di eventi organizzati dedicati alla conoscenza e alla promozione dei Cammini Veneti;
- attività sui social media (numero e qualità di post) coinvolti nella promozione del progetto;

Articolo 4 – Contributo e modalità di pagamento

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione la Regione del Veneto assegna a UNPLI VENETO – APS, a titolo di contributo, la somma di 50.000,00 euro.

Tale contributo è onnicomprensivo di ogni spesa ed onere sostenuti per lo svolgimento delle attività previste.

Il Direttore della Direzione regionale Turismo, con proprio Decreto, erogherà il contributo in un'unica soluzione anticipatamente, successivamente alla presentazione del Piano esecutivo di cui all'art. 2 da parte di UNPLI VENETO – APS.

La rendicontazione delle azioni realizzate dovrà essere presentata entro 60 giorni dal termine delle attività, con una dettagliata relazione finale delle attività svolte e una rendicontazione delle spese sostenute, conformi al Piano esecutivo. Gli originali delle fatture quietanziate e degli altri documenti giustificativi di spesa che specifichino la tipologia di spesa coerente con il Piano esecutivo devono essere conservati presso la sede di UNPLI VENETO – APS fino a due anni dalla conclusione delle attività e devono essere rese disponibili per eventuali verifiche in loco da parte della Regione.

L'importo da rendicontare dovrà riguardare esclusivamente spese sostenute per la realizzazione del Piano esecutivo (compreso l'eventuale importo per l'I.V.A.) e risultare, ai fini dell'ottenimento dell'intero contributo assegnato, almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile a contributo.

Il Direttore della Direzione Turismo procederà con proprio Decreto alla riduzione del contributo nel caso di una minor spesa rendicontata ritenuta ammissibile a contributo rispetto a quella inizialmente ammessa.

Il Direttore della Direzione Turismo procederà invece alla revoca del contributo nel caso di:

- mancata realizzazione del Piano esecutivo nei termini previsti;
- mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini prescritti;
- la violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
- qualora UNPLI VENETO APS abbia reso, nel Piano esecutivo e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Eventuali somme erogate eccedenti il contributo effettivamente concedibile e accertato dalla Direzione Turismo, a seguito di parziali realizzazioni delle iniziative previste, vanno restituite alla Regione del Veneto.

La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione del Veneto degli importi del contributo indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.





Articolo 5 - Durata della collaborazione

Il presente Accordo di collaborazione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino al 30 giugno 2025, termine che potrà eventualmente essere prorogato, per una durata massima di 6 mesi, dal Direttore della Direzione Turismo previa richiesta motivata da parte di UNPLI VENETO – APS.

Articolo 6 – Responsabilità della collaborazione

La responsabilità delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione è affidata al Presidente di UNPLI VENETO – APS.

Articolo 7 - Documenti della collaborazione

UNPLI VENETO – APS mette a disposizione degli Uffici regionali i documenti relativi alle attività realizzate.

Articolo 8 – Controversie

Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 10 - Corrispondenza

La corrispondenza relativa al presente Accordo di collaborazione dovrà essere indirizzata al Direttore della Direzione Turismo -Palazzo Sceriman - Cannaregio n. 168 – 30121 Venezia.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente Accordo di collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 12 - Disposizioni finali

Il presente Accordo di collaborazione è composto da n. 12 articoli e n. 4 pagine.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Accordo si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

| Per la Regione del Veneto | Per il Comitato Regionale |
|---------------------------|---------------------------|
| | UNPLI VENETO -APS |
| | |



